

CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA

N. 4 del 12/09/2016

CONSORZIO ASI
DI RAGUSA IN
LIQUIDAZIONE
ARRIVO
PROT. 1974
DEL 12-09-2016

OGGETTO: Lite Zappala' S.p.A. c/Conorzio ASI di Ragusa in liquidazione. Costituzione dell'Ente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 590/2016 pendente innanzi il Tribunale di Ragusa, promosso con atto di citazione notificato il 21/05/2016 dalla ditta Zappala' S.P.A. – **Udienza 03/10/2016.**

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- La L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012 con la quale sono stati soppressi e posti in liquidazione i Consorzi ASI della Sicilia;
- L'art. 19 della L.R. n. 8 del 17 maggio 2016 ed in particolare l'art. 19 comma 1) lettera d) sulla liquidazione dei Consorzi ASI
- il D.A. n. 1768 del 10/06/2016 con il quale, fino alla data di insediamento del Commissario Liquidatore, è stato nominato l'Avv. Dario Castrovinci quale Commissario ad acta per il Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione *“per l'adozione degli atti e provvedimenti finalizzati ad assicurare la sana gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, instaurati dai Consorzi ASI, posti in liquidazione, con il conferimento del relativo potere di rappresentanza nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, con le quali tali rapporti intercorrono...”*;
- il D.A. n. 2005 del 08/07/2016 con il quale il Commissario ad acta per il Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione nominato con decreto dell'Assessorato regionale per le attività produttive n. 1768 del 10 giugno 2016, successivamente modificato con decreto del medesimo Assessore n. 1919 del 24 giugno 2016, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle proprie funzione fino al 31 agosto 2016;
- il D.A. n. 2450 del 29/08/2016 con il quale il Commissario ad acta per il Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione è prorogato, senza soluzione di continuità, nelle proprie funzione fino al 30 settembre 2016;

VISTO l'atto di citazione notificato il 21/05/2016 con il quale la ditta Zappala' S.P.A. ha promosso innanzi il Tribunale di Ragusa giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 590/2016, con udienza di costituzione fissata per il giorno 03/10/2016, con cui ha chiesto che venisse revocato il suddetto decreto ingiuntivo emesso dal giudice adito eccependo l'inadempimento contrattuale del Consorzio e l'insussistenza probatoria della documentazione fornita dal Consorzio a sostegno del credito azionato;

VISTA la relazione del Dirigente Responsabile e del Responsabile del Procedimento prot. n. 1969 del 09/09/2016 con i relativi allegati, completa di attestazione di regolarità contabile e impegno di spesa, dalla quale si evince la necessità di costituirsi nel predetto giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente avanti il Tribunale di Ragusa;

RITENUTA la propria competenza, in forza dell'art. 19 della L.R. n. 8/2016 e dei succitati D.A. n. 1768 del 10/06/2016, n. 2005 del 08/07/2016 e n. 2450 del 29/08/2016;

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

DETERMINA

1. costituirsi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla ditta Zappala' S.P.A. con atto di citazione notificato il 21/05/2016, pendente innanzi il Tribunale di Ragusa, la cui udienza di comparizione è fissata per il giorno 03/10/2016;
2. conferire l'incarico per la difesa del giudizio di cui al punto 1) all'Avv. Agatino Luigi Di Stallo del Foro di Ragusa, individuato fra quelli regolarmente iscritti nell'Albo dei legali dell'IRSAP, secondo i criteri di scelta individuati nel vigente Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali, approvato con D.D.G. n. 105/RG del 15/09/2014;
3. il compenso professionale comprensivo delle spese da corrispondere al legale incaricato ammonta ad € 5.372,00 oltre IVA, CPA, spese generali e spese di giustizia, pari a complessivi € 7.838,39 e sarà corrisposto per le fasi effettivamente svolte;
4. sottoscrivere con il professionista incaricato la convenzione di incarico, desunta dalla convenzione tipo approvata con la D.D.G. n. 105/RG del 15/09/2014 e specializzata con le somme di cui al superiore punto.

Il Commissario ad acta
Avv. Dario Castrovinci



CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

Ex art. 5 Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali

L'anno duemilasedici il giorno _____ del mese di _____, nella sede degli Uffici del Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione.

T R A

Il Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione, in persona del Commissario ad acta, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione, con sede in Ragusa, Piazzale Cesare Zipelli

E

l'Avvocato Agatino Luigi Di Stallo del Foro di Ragusa, Codice Fiscale: DSTGNL64S18C351L / Partita IVA: 01254370883.

Premesso che con Determinazione del Commissario ad acta n. / ___ del _____ si procedeva alla individuazione e nomina dell'Avvocato cui affidare l'incarico della difesa nel presente ricorso.

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

ART 1

Oggetto dell'incarico

Il Professionista dichiara di accettare l'incarico conferito con la determinazione di cui in premessa. L'incarico ha il seguente oggetto: Lite Zappala' S.p.A. / Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione – Costituzione dell'Ente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 590/2016 promosso da Zappala' S.p.A. innanzi al Tribunale di Ragusa.

ART. 2

Clausola risolutiva espressa

Il Professionista incaricato si impegna a non assumere incarichi che possano risultare incompatibili con quello oggetto della presente convenzione. L'inadempimento della presente obbligazione da parte del professionista comporta la risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 3

Assenza di cause di incompatibilità

Il Professionista dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica); dichiara altresì di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua del Regolamento per l'affidamento di incarichi legali vigente, che il professionista dichiara di conoscere, delle norme di legge e dell'Ordinamento deontologico professionale.

ART. 4

Obblighi del professionista

Il professionista si obbliga ad aggiornare l'Ente sugli eventi legati allo svolgimento dell'incarico con allegazione degli atti processuali prodotti nell'interesse dell'Ente.

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

Il professionista si impegna altresì a non accettare incarichi da terzi pubblici o privati contro l'I.R.S.A.P. e i soppressi Consorzi per l'Area di Sviluppo Industriale dell'Isola per la durata del rapporto instaurato a pena della risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi del precedente art. 2.

ART. 5

Requisiti iscrizione all'Albo dei Legali

Il professionista dichiara che permangono i requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo dei Legali IRSAP e Consorzi ASI in liquidazione, ai sensi del precitato Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali.

ART. 6

Valore della controversia

Il valore della lite per la quale si conferisce l'incarico di cui alla presente convenzione si indica nella fascia da €. 52.001,00 a €. 260.000,00 (Tabella n. 2 - Giudizi innanzi al Tribunale - D.M. n.55/14).

ART. 7

Compenso

Ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24/01/2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24/03/2012 n. 27, la determinazione del compenso è calcolato ai minimi della tariffa di cui al D.M. n. 55/14, secondo il valore della controversia, corrispondente al valore indicato in Tabella, allegato al decreto, decurtato di una percentuale pari al 60% e per le fasi effettivamente svolte, *per un importo pari a complessive € 5.372,00, (di cui € 972,00 per la fase di studio, € 620,00 per la fase introduttiva, € 2.160,00 per la fase istruttoria ed € 1.620,00 per la fase decisionale).*

In caso di vittoria nel giudizio di cui alla presente convenzione, è fatto salvo il diritto del professionista a percepire il maggior compenso conseguente alla liquidazione operata dal Giudice che sia stata effettivamente recuperata dalla controparte soccombente.

ART. 8

Spese di giustizia

Le spese di giustizia (contributi unificati atti giudiziari, notifiche, bolli, etc.) relative alla controversia di cui al presente incarico, vengono presuntivamente indicate in € 0 e devono essere rendicontate dal professionista. Spetta inoltre al professionista ai sensi dell'art. 2 comma 2 il rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% del compenso tabellare pari ad € 805,80.

ART. 9

Acconto compensi

Per l'incarico di cui alla presente convenzione il Professionista riceverà un acconto pari a € 1.592,00 oltre IVA e CPA, corrispondente alle "fasi studio" ed "introduttiva", previste per il corrispondente scaglione del citato Decreto del Ministero della Giustizia n. 55/14 decurtate del 60%, oltre alle spese di giustizia indicate al precedente art. 8.

ART. 10

Domiciliatario

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it



CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni, il legale incaricato debba necessariamente ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta dal legale incaricato. In ogni caso il legale incaricato principale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Ente committente e la designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Ente.

ART. 11

Revoca

L'Ente ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente art. 7.

ART. 12

Rinuncia

Il legale incaricato ha facoltà di rinunciare all'incarico di cui alla presente convenzione per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti di cui al precedente articolo 7, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato all'Ente. In ogni caso la rinuncia deve essere esercitata in modo da evitare pregiudizio all'Ente.

ART. 13

Norme finali

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e a quelle del precitato Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali.

La presente scrittura privata viene redatta in due originali, da registrare soltanto in caso d'uso ai sensi della tariffa seconda parte art. 2 allegata al D.P.R. n. 131/86.

Per il Consorzio ASI di Ragusa
in Liquidazione
Il Commissario ad acta
Avv. Dario Castrovinci

Il Professionista

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole contenute negli articoli n. 2, n. 3, n. 4, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9 e n. 10, n. 11 e n. 13.

Per il Consorzio ASI di Ragusa
in Liquidazione
Il Commissario ad acta
Avv. Dario Castrovinci

Il Professionista

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. 30.6.2003 N. 196

“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196, il Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante p.t., informa che i dati relativi a codesto professionista ed alle persone fisiche che per esso agiscono, che saranno acquisiti nel corso di eventuali rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamento da parte dell'Ente stesso mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si intende la raccolta, la consultazione, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la selezione, l'aggiornamento, l'estrazione, l'utilizzo, la cancellazione dei dati personali. I dati raccolti presso il Consorzio sono conservati presso la sede legale dell'Ente – con sede in Ragusa, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.

Finalità del trattamento:

- a) completamento dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione di codesto Professionista nell'Albo degli Avvocati di fiducia dell'IRSAF e dei Consorzi ASI in liquidazione ed alla tenuta dell'Albo stesso;
- b) svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali;
- c) gestione del rapporto di fornitura della prestazione (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne dovesse seguire;
- d) adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale;
- e) gestione amministrativa e commerciale del rapporto stesso;
- f) tutela dei diritti dell'Ente nascenti dal contratto.

I dati saranno aggiornati periodicamente d'ufficio o su iniziativa di codesto Professionista. I dati conferiti e quelli relativi all'esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai soggetti di seguito elencati:

- a) Amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici Previdenziali che ne facciano richiesta;
- b) Istituto Bancario incaricato del servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri Istituti Bancari secondo quanto richiesto dallo stesso Professionista;
- c) professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti dell'Ente nascenti dal contratto.

I dati di codesto Professionista e delle persone fisiche che per esso agiscono hanno natura obbligatoria nella misura in cui essi siano necessari ai fini dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati di fiducia IRSAF e dei Consorzi ASI in liquidazione e per l'esecuzione degli eventuali contratti di fornitura di prestazioni legali stipulati. I dati trattati non saranno oggetto di diffusione.

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, mediante richiesta inviata con lettera raccomandata al Consorzio. Titolare del trattamento è il Consorzio ASI di Ragusa in liquidazione. Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'ufficio contenzioso del Consorzio. I dati saranno inoltre trattati nell'ambito delle seguenti strutture dell'Ente: area amministrativo contabile, area tecnica, dal personale appositamente incaricato dai rispettivi Responsabili.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it



CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Per presa visione ed espressione del consenso

IL PROFESSIONISTA



Procura ad litem

Il sottoscritto Avv. Dario Castrovinci, n.q di Commissario ad acta pro tempore del Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione (C.F./Partita IVA 00119380889), giusti D.A. n. 1768 del 10.06.2016, n. 2005 del 08.07.2016 e n. 2450 del 29.08.2016 dell'Assessorato Regionale alle Attività Produttive della Regione Siciliana, nomina quale procuratore e difensore nel presente giudizio tra le parti Consorzio ASI di Ragusa in Liquidazione e Zappala' S.P.A. avanti il Tribunale di Ragusa ed in ogni fase dello stesso l'Avv. Agatino Luigi Di Stallo del Foro di Ragusa, conferendo allo stesso ogni più ampio potere e ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di conciliare e transigere rilasciare quietanze rinunciare agli atti e farsi sostituire in udienza. Si elegge domicilio come in atti.

Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti e all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, si esprime il consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili e si autorizza il trattamento dei medesimi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n.196/2003 conosciuto dai sottoscritti.

Vera è la firma

CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

Prot. n. 1969 del - 9 SET. 2016

Al Commissario ad acta

Oggetto: Giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 590/2016 pendente innanzi il Tribunale di Ragusa promosso dalla ditta Zappala' S.P.A. c / Consorzio Asi di Ragusa in liquidazione. – RELAZIONE TECNICA - Costituzione in giudizio per l'udienza del 03/10/2016.

Procedimento pendente avanti il Tribunale di Ragusa, con udienza di costituzione fissata per giorno 03/10/2016 (termine 20 giorni prima), promosso con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 21/05/2016 all'Avv. Agatino Luigi Di Stallo, procuratore del Consorzio Asi di Ragusa in liquidazione, con il quale la ditta Zappala' S.P.A., in persona del suo legale rappr. pro tempore, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 590/2016, emesso su ricorso del Consorzio Asi di Ragusa in Liquidazione dal Tribunale di Ragusa e notificato in data 11/04/2016, con cui è stato ingiunto alla ditta debitrice il pagamento della complessiva somma di €. 85.177,53, oltre interessi legali e spese della fase monitoria, dovuta a titolo di canoni di locazione ed idrici e fognari pregressi non corrisposti.

L'opponente ditta Zappala' S.p.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Arrabito, ha chiesto al giudice adito che venisse dichiarata la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 590/2016 eccependo, nel merito, l'inadempimento contrattuale del Consorzio a seguito delle mancate riparazioni effettuate da quest'ultimo sull'immobile concesso in locazione nonché l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta dal Consorzio a sostegno del credito azionato.

Rappresentando che l'opposizione promossa dalla ditta Zappala' S.P.A. appare totalmente destituita di fondamento, appare necessario costituirsi nel giudizio di opposizione per l'udienza del 03/10/2016 (termine 20 giorni prima), per chiedere la conferma e la validità dell'opposto decreto e la condanna della ditta debitrice al pagamento delle spese giudiziali di tutte le fasi del giudizio.

Per completezza, si comunica che la procedura monitoria è stata attivata dall'avv. Agatino Luigi Di Stallo del foro di Ragusa, con studio legale in Ragusa, Via Archimede n. 19, in esecuzione di incarico legale conferito con Determinazione presidenziale n. 03/RG dell'11/02/2015, rappresentando che, in base all'art. 1.2 della convenzione sottoscritta con il predetto professionista, è prevista la possibilità per il Consorzio di assumere specifica determinazione per procedere all'affidamento dell'incarico allo stesso professionista in caso di giudizio ordinario nascente da opposizione a decreto ingiuntivo.

Pertanto si chiede l'adozione del provvedimento per il conferimento di apposito incarico legale.

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA 

CONSORZIO ASI DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE

CALCOLO DELLE SPESE LEGALI

A) Voce della tabella di riferimento per i parametri forensi D.M. 55/2014 (G.U. 77/2014)

2. Giudizi sommari e di cognizione innanzi al Tribunale

B) Valore della controversia (art. 6 - Convenzione) € 85.177,53.

C) Calcolo degli importi

	Descrizione	Da D.M. 55/2014	Riduzione 60%
1	Fase di studio della controversia	€. 2.430,00	€. 972,00
2	Fase introduttiva del giudizio	€. 1.550,00	€. 620,00
3		Totale ant. onorari (1+2) € 3.980,00	€. 1.592,00
4	Fase istruttoria e/o di trattazione	€. 5.400,00	€. 2.160,00
5	Fase decisionale	€. 4.050,00	€. 1.620,00
6		Tot. a saldo onorari (4+5) € 9.450,00	€. 3.780,00
7		Totale onorari (3+6) € 13.430,00	€. 5.372,00
8	Rimborso forfettario 15% di (7)		€. 805,80
9		Totale competenze (7+8) € 15.444,50	€. 6.177,80
10	C.P.A. 4% su (9)		€. 247,11
11		TOTALE (9+10) € 16.062,28	€. 6.424,91
12	IVA 22% su (11)		€. 1.413,48
13		TOTALE (11+12) € 19.595,98	€. 7.838,39
14	Spese di giustizia (art. 8 Conv.)		€. 0
15		TOT. IMPEGNO (13+14) € 19.595,98	€. 7.838,39

Il Responsabile del procedimento
Dr. Leonardo Migliore

Il Dirigente Responsabile
Ing. Antonino Di Guardo

Il sottoscritto Alfio Stagione, Funzionario Direttivo Contabile dell'Ente, attesta la regolarità contabile della superiore proposta di determinazione e la conseguente copertura finanziaria della spesa di €. 7.838,39 da imputare sulle passività del Bilancio di Liquidazione.

Il Funzionario Direttivo dell'Ufficio Contabile
(Sig. Alfio Stagione)

Allegati in formato .DOC

- Determina di incarico legale;
- Convenzione;
- Procura alla lite;

Altri allegati

- Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.

Piazzale Cesare Zipelli
Zona Industriale snc - c.da Mugno
97100 - Ragusa
P. IVA 00119380889
Codice IPA: UF53BO

Tel. 0932-667124 - 667105
Fax. 0932-667285
Mail: asiragusa.liquidazione@gmail.com
PEC: consorzioasiragusa.inliquidazione@pec.it

REGIONE
SICILIANA



3325

STUDIO LEGALE ARRABITO-CUSUMANO

AVV. ANDREA ARRABITO
AVV. ADRIANO PATTI
DOTT. ENRICO PERUGINO
AVV. SILVIA BATTAGLIA

AVV. LILLI CUSUMANO
AVV. MARIA ANTONELLA CIMINO
AVV. ASSUNTINA MICALIZIO
COPIA

TRIBUNALE DI RAGUSA

ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

PER

ZAPPALÀ SPA (p.i. 04749990877) con sede legale in Zafferana Etnea. C.da Ardichetto s.n., giusto incarico del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore, il Dott. **Guglielmino Armando** nato a Catania il 18.01.1959 (CF: GGLRND59A18C351S) difeso e rappresentato come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Andrea Arrabito (CF: RRBNDR76P26H163V), del foro di Agrigento, presso il cui studio, in via Empedocle, n. 159, sono entrambi elettivamente domiciliati, ed al quale potranno essere notificati tutti i provvedimenti del presente giudizio per il tramite del fax al n° 09221836525, od a mezzo di posta elettronica certificata arrabito@pec.it, in virtù delle attuali disposizioni e nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

opponente

Contro

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE (CF 00119380889) in persona del legale rapp.te pt Sig. Maria Grazia Elena Brandara, n.q. con sede in Ragusa, piazzale Cesare Zipelli, elettivamente domiciliata in Ragusa, via Archimede, n. 19/A, presso lo studio dell'avv. Agatino Luigi Di Stallo

opposta

PREMESSO

- ✓ che in data 11 aprile 2016 è stato notificato all'attore opponente decreto ingiuntivo n. 590/2016 del 05.04.2016 RG.N. 1338/2016 emesso dal Tribunale ordinario di Ragusa per la somma complessiva di **Euro 85.177,53;**
- ✓ che detto decreto è stato emesso a seguito del ricorso per decreto ingiuntivo promosso dal CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE il quale dichiarava di essere creditore nei confronti della società **OPPONENTE** della medesima somma è interesse degli ingiunta proporre opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo per i seguenti motivi:

STUDIO LEGALE ARRABITO-CUSUMANO

AVV. ANDREA ARRABITO
AVV. ADRIANO PATTI
DOTT. ENRICO FERRIGNO
AVV. SILVIA BATTAGLIA

AVV. LILLI CUSUMANO
AVV. MARIA ANTONELLA CIMINO
AVV. ASSUNTINA MICALIZIO

1- Sull' inadempimento contrattuale del Consorzio

Il ricorso per decreto ingiuntivo promosso dall'odierna opposta ha ad oggetto crediti vantati a titolo di corrispettivo per la somministrazione e distribuzione di acqua potabile eseguita in favore di Zappalà presso l'immobile rustico industriale corpo B sito in Ragusa, Zona industriale.

L'importo più cospicuo fa poi riferimento a canoni di locazione relativi all'immobile predetto.

Tra le parti è intervenuto contratto di locazione stipulato in data 22.04.2008 della durata di anni 6, ed ormai da tempo risolto in primo luogo per scadenza del termine di durata senza che le parti abbiano provveduto al rinnovo, atteso che è esclusa dal contratto la tacita riconduzione e, comunque, per inadempimento del Consorzio.

Inadempimento che, come si dirà, non legittima controparte ad agire per il recupero del vantato credito.

Giova segnalare, infatti, che nel corso del rapporto contrattuale il legale rappresentante della società, con comunicazione del 18.9.2012, ha infruttuosamente lamentato la presenza di copiose infiltrazioni di acqua piovana provenienti dal tetto dell'immobile e chiesto la immediata riparazione della copertura dello stesso (cfr. comunicazione del 18.09.2012, doc. 1).

Le medesime doglianze venivano nuovamente rappresentate, questa volta a mezzo di formale diffida del 19.11.2012 a firma del Legale Avv. Giusy Micieli.

Anche in questa occasione si sottolineava il carattere di particolare urgenza che rivestiva la questione.

Si riporta uno stralcio della predetta comunicazione: *"la copertura dell'immobile è realizzata in eternit e dal suo danneggiamento possono derivare gravi conseguenze per la salute dei lavoratori che risultano ora esposti alle polveri dell'amianto; le infiltrazioni hanno intaccato il quadro elettrico generale dell'azienda con conseguente spegnimento degli impianti e blocco della produzione per due giornate lavorative; i danni lamentati sono soggetti ad esponenziali incrementi a seguito delle ulteriori piogge della stagione in corso. Considerato che da tali infiltrazioni era già derivato un consistente danno economico alla società e che detto danno era destinato ad incrementarsi, la società esponente ha diffidato il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale a provvedere con la massima urgenza alla riparazione del tetto con rimozione della attuale copertura in eternit e, comunque, entro e non oltre 7giorni del ricevimento della comunicazione (cfr racc a/r. n.145615292777 del 19.11.2012, doc 2)."*

Le predette comunicazioni, nonché i successivi solleciti effettuati per le vie brevi restavano, tuttavia, privi di riscontro.

Contrariamente alla condotta tenuta dall'odierna opposta che ha ripetutamente eluso i doveri imposti dalla corretta esecuzione del contratto, Zappalà spa, agendo con inopinabile buona fede non si è mai

2

STUDIO LEGALE ARRABITO-CUSUMANO

AVV. ANDREA ARRABITO
AVV. ADRIANO PATTI
DOCT. ENRICO FERRIGNO
AVV. SILVIA BATTAGLIA

AVV. LILLI CUSUMANO
AVV. MARIA ANTONELLA CIMINO
AVV. ASSUNTINA MICALIZIO

sottratta ai propri obblighi.

Come si evince dalle contabili di pagamento allegate, i canoni di locazione sono stati sempre puntualmente corrisposti con continuità.

Il grave inadempimento del locatore, piuttosto, per i motivi di cui sopra, che ha determinato l' assoluta inutilizzabilità dell' immobile (tanto da portare la conduttrice a dismettere l'unità produttiva e procedere allo sgombero dell'immobile, non più fruibile) paralizza il suo diritto a vedere riconosciuti i crediti pretesi.

Ed ancora, deve essere rilevato che l'odierna opponente, giusto inadempimento contrattuale del Consorzio, ha subito ingenti danni economici, pari a circa € 40.000,00, proprio a causa di infiltrazioni d'acqua dal tetto in eternit dell'immobile che avevano intaccato il quadro elettrico e i macchinari dell'azienda, con conseguente spegnimento degli impianti e blocco della produzione.

Non può ulteriormente tacersi in merito alla pericolosità, dei predetti danni, anche per l'incolumità dei lavoratori dell'azienda a causa dello sfaldamento della copertura in eternit e lo sprigionamento delle polveri di amianto, oltre che per il possibile inquinamento dei prodotti lattiero caseari ivi realizzati.

2- Sulla legittimazione del ricorso all'istituto di cui all'art. 1460 c.c.

La Zappalà spa ha pertanto legittimamente rifiutato di eseguire la propria prestazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 cod.civ.

L'eccezione d'inadempimento è istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, che mira a conservare, in caso di inadempimento di una delle parti, l'equilibrio sostanziale e funzionale del negozio.

Ritenuto che il grave inadempimento del locatore ha privato di fatto la conduttrice della possibilità di usufruire dell'immobile per lo svolgimento della sua attività produttiva non può non risultare legittimo il rifiuto di eseguire la controprestazione da parte del conduttore.

Tale principio trova conferma nel costante orientamento della giurisprudenza secondo cui la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti (in tal senso cfr. Cass. civ. Sez. II 29/01/2013, n. 2099).

La opponente nulla deve al Consorzio.

STUDIO LEGALE ARRABITO-CUSUMANO

AVV. ANDREA ARRABITO
AVV. ADRIANO PATTI
DOCT. ENRICO FERRIGNO
AVV. SILVIA BATTAGLIA

AVV. LILLI CUSUMANO
AVV. MARIA ANTONELLA CIMINO
AVV. ASSUNTINA MICALIZIO

2 – Sull' insufficienza probatoria della documentazione unilaterale

Ad ogni buon conto, avendo riguardo ai crediti pretesi sia a titolo di corrispettivo per la somministrazione e distribuzione di acqua potabile eseguita in favore di Zappalà presso l'immobile rustico industriale corpo B sito in Ragusa, Zona industriale, che per i canoni di locazione nell'immobile predetto, si voglia altresì eccepire la assoluta insufficienza della documentazione allegata da parte opposta ai fini probatori.

Ebbene il Consorzio pretende di fondare il proprio credito allegando al ricorso per decreto ingiuntivo le fatture emesse in esito alla vendita del conglomerato alla società ingiunta.

La fattura, tuttavia, ha la natura di atto unilaterale, e nulla più.

E' un «atto giuridico in senso stretto a formazione unilaterale a parte creditoris» e, pertanto, non possiede alcun valore probatorio in ordine all'esistenza del credito, che, proprio per tal motivo, dev'essere effettivamente verificato in tutti i suoi elementi, come sostiene l'unanime giurisprudenza: *“La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto”* (Cass., 28 aprile 2004, n. 8126).

Non è sufficiente da parte del ricorrente, ai fini della emissione di un decreto ingiuntivo, l'allegazione di copie delle fatture emesse e un estratto conto unilateralmente predisposto, essendo viceversa NECESSARIO L'ESTRATTO AUTENTICO DELLE SCRITTURE CONTABILI (cfr. Tribunale Torino, 13.06.2002).

Dunque la fattura è idonea all'emissione del provvedimento monitorio solo se estratta in forma autentica da un regolare copia fatture (cfr., tra le altre, Cass. n. 3090/1979; Cass. n.1469/2002).

Pertanto, nel caso di prestazioni oggetto di fatture, il documento con valenza probatoria privilegiata è da ritenersi l'estratto autentico delle scritture contabili o tributarie.

Chiara a tal riguardo la giurisprudenza: *“Un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene.*

4

Via Empedocle, 159 – 92100 Agrigento - Tel. 0922 28109 – Fax 0922 1836525 – mobile +39 338 7576849 –
email: studio@avvocatoarrabito.it

STUDIO LEGALE ARRABITO-CUSUMANO

AVV. ANDREA ARRABITO
AVV. ADRIANO PATTI
DOTT. ENRICO FERRIGNO
AVV. SILVIA BATTAGLIA

AVV. LILLI CUSUMANO
AVV. MARIA ANTONIELLA CIMINO
AVV. ASSUNTINA MICALIZIO

non può costituire prova in favore della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltretutto alla sua esistenza.

Pertanto, nel processo di cognizione che segue all'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce fonte di prova, in favore della parte che l'ha emessa, dei fatti che la stessa vi ha dichiarato".

Nell'ipotesi de qua manca, pertanto una allegazione probatoria che sia legittimante la pretesa vantata in quanto, la stessa, risulta carente del requisito della "certezza".

Tanto considerato, in fatto e in diritto, Zappalà spa (p.i. 04749990877) con sede legale in Zafferana Etnea. C.da Ardichetto s.n., giusto incarico del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore, il Dott. Guglielmino Armando come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, spiega formale

OPPOSIZIONE

avverso il menzionato decreto ingiuntivo, e

CITA

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE (CF 00119380889) in persona del legale rapp.te pt Sig. Maria Grazia Elena Brandara, n.q. con sede in Ragusa, piazzale Cesare Zipelli, effettivamente domiciliata in Ragusa, via Archimede, n. 19/A, presso lo studio dell'avv. Agatino Luigi Di Stallo, invitandola a comparire e a costituirsi innanzi al Tribunale di Ragusa, all'udienza del 03.10.2016, sezione e magistrato designandi ai sensi dell'art. 165-bis cod. proc. civ.

Per l'effetto

INVITA

a costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima della predetta udienza, nei modi e con le forme previste dall'art. 166 e 38 cod. proc. civ.

Altresi

AVVERTE

che la costituzione oltre i suddetti termini importerà le decadenze tutte di cui all'art. 167 cod. proc. civ. Il tutto per ivi sentir accogliere, in sua presenza o legittima declaranda contumacia, le seguenti

CONCLUSIONI

5

Via Empedocle, 159 - 92100 Agrigento - Tel. 0922 28109 - Fax 0922 1836525 - mobile +39 338 7576849 -
email: studio@avvocatoarrabito.it

STUDIO LEGALE ARRABITO-CUSUMANO

AVV. ANDREA ARRABITO
AVV. ADRIANO PATTI
DOTT. ENRICO FERRIGNO
AVV. SILVIA BATTAGLIA

AVV. LILLI CUSUMANO
AVV. MARIA ANTONELLA CIMINO
AVV. ASSUNTINA MICALIZIO

Piaccia alla giustizia del Tribunale Ill.mo, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, accogliere la presente opposizione e dichiarare che

- nulla è dovuto all'ingiungente convenuta per le ragioni in premessa, tanto in fatto quanto in diritto
- Dichiarare quindi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo
- condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.

Salvo ogni altro diritto

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA.

Si allegano documenti come da separato indice.

Si dichiara che ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni (D.L. 11 marzo 2002, n. 19) il valore della presente causa è di Euro 85.177,53 ed il contributo unificato è pari ad Euro 379,50.

Agrigento, 20.05.2016

Avv. Andrea Arrabito



STUDIO LEGALE ARRABITO - CUSUMANO

AVV. ANDREA ARRABITO
AVV. ADRIANO PATTI
AVV. ASSUNTINA MICALIZIO
AVV. SIMONA AIRO FARULLA
DOTT.SSA PIERA ASSENZO

AVV. LILLI CUSUMANO
AVV. SILVIA BATTAGLIA
AVV. ENRICO FERRIGNO
DOTT.SSA ALESSIA SALEMI
DOTT.SSA ANNA DRAGO

NOMINA

Nomino e delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio ed in ogni sua fase e procedimento cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione ed in ogni grado anche di appello, l'Avv. Andrea Arrabito, del foro di Agrigento, con studio in Agrigento, via Empedocle, n. 159, CF: RRBNDR76P26H163V - PEC: arrabito@pec.it - presso il quale eleggo domicilio conferendo ogni più ampio potere di legge, ivi compreso quello di accettare o derogare giurisdizione e competenza, proporre impugnazione e ricorsi, deferire e riferire giuramenti, transigere, conciliare, riscuotere somme e rilasciare quietanze relative al giudizio, rinunciare agli atti ed alla azione ed accettare analoghe rinunce, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere domicili, nominare e sostituire a se o evocare altri procuratori. Si autorizza il trattamento dei dati personali anche con mezzi informatici e telematici ai sensi della legge 196/03 e successive modifiche ed integrazioni. Si dichiara di essere stato edotto dei diritti di cui alla citata legge. Dichiaro altresì, di essere stato informato compiutamente ed in maniera dettagliata sulla possibilità di accedere preventivamente alla mediazione/conciliazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 04/03/2010.

ZAPPALÀ S.p.A.
Via Ardorelli S.n.c.
83019 ZAPPALÀ ETNEA (CA)
C.F. 01470090977

per autentica


Avv. Andrea Arrabito

***** 1

Cronologico n. 404/16

Ai sensi e per gli effetti della L. 21 gennaio 1994 n. 53, io sottoscritto, Avv. Andrea Arrabito, del Foro di Agrigento, con studio in Agrigento, via Empedocle n. 159, difensore della zappalà spa (p.i. 04749990877) con sede legale in Zafferana Etnea. C.da Ardichetto s.n., giusto incarico del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore, il Dott. Guglielmino Armando nato a Catania il 18.01.1959 (CF: GGLRND59A18C351S), autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento con delibera del 9 ottobre 2008, ho notificato copia del su-esteso atto alla CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA IN LIQUIDAZIONE (CF 00119380889) in persona del legale rapp.te pt Sig. Maria Grazia ElenaBrandara, n.q. con sede in Ragusa, piazzale Cesare Zipelli, elettivamente DOMICILIATA IN RAGUSA, VIA ARCHIMEDE, N. 19/A, PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. AGATINO LUIGI DI STALLO avvalendomi del servizio postale in plico raccomanda R.R. dall'ufficio postale di Agrigento Centro raccomandata n. 76452877916-8

Avv. Andrea Arrabito




Per conformità
(timbro postale)



NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

di cui al n. 114 della legge 21/1/1914, n. 53
Autorevole Consiglio Ordine Avvocati
di Alghero del 9/10/1988



N. 104/76 del Registro Cronologico
Titolo dell'Avvato notificante

AVVERTENZE

Sulla presente busta devono appiccarsi francobolli per l'importo corrispondente alla franchigia e raccomandazione del plico e dell'ricevimento.

La presente busta deve descriversi sul foglio n. 1-2 che deve essere allegato al destinatario. Se questi è diverso da quello del mittente, deve essere allegato ad uno della famiglia o a quello del destinatario. Se il mittente è diverso da quello del destinatario, pure in mancanza di portatore di nome e cognome, deve essere allegato al mittente o al destinatario o non può essere consegnato a persone idonee, deve essere inviato mediante busta A.R. av visto contenente l'avvertimento che il plico viene depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni.

L'avviso di ricevimento va staccato dal plico soltanto in caso di consegna del plico stesso.



Postaraccomandata Postale
007642027-5100 9/100
1-21118200



22 APR
IL 25/15

SPED. LE STUDIO LEGALE
AVV. ALBERTO LUIGI DI GIACO
VIA ARGONNEDE 19/A

(98100) RAGUSA

